



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

Via Regina Margherita - 09068 UTA (CA)

070/969005 070/9661226

caic874006@istruzione.it caic874006@pec.istruzione.it www.ics-uta.edu.it

Uta, 04/09/2024

Circolare n.004

Ai Docenti e agli ATA
Ai genitori
E p.c. Al Dsga
Agli Atti/sito web

Oggetto: somministrazione farmaci e farmaci salvavita – disposizioni permanenti

La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, ha emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti **solo in caso di assoluta necessità** e nel rispetto delle successive indicazioni:

1) Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche.

Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

- a) **Richiesta formale da parte della famiglia**, a fronte della presentazione di un modulo da compilarsi a cura del medico curante o specialista, attestante lo stato di malattia e la non differibilità della somministrazione, aggiunto al modulo di autorizzazione sottoscritto dal soggetto esercitante la patria potestà. La modulistica è consegnata alla famiglia direttamente a cura dell'ufficio di segreteria.
- b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della **disponibilità degli operatori in servizio nel plesso** (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici), individuati preferibilmente tra il personale che abbia **seguito i corsi di primo soccorso** ai sensi del D.L. 81/2008, e/o all'uopo addestrati.
- c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, in luogo idoneo appositamente individuato, per tutta la durata del trattamento.

2) Terapie farmacologiche brevi.

Qualora la somministrazione di un farmaco non possa essere differita si richiede alla famiglia di provvedere direttamente con l'ingresso a scuola di un genitore o delegato maggiorenne in orario scolastico. Il personale scolastico può rendersi disponibile per la somministrazione.

Resta invariato l'assoluto rispetto delle procedure di cui sopra (richiesta/autorizzazione da parte della famiglia, requisiti/disponibilità da parte del personale scolastico).

Nei casi 1) e 2) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al personale scolastico incaricato della somministrazione dei farmaci congiuntamente alla definizione delle procedure operative da seguire, **dopo la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.**

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE.

3) La gestione dell'emergenza.

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il **normale soccorso** ed è obbligatorio fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il **118** (avvertendo contemporaneamente la **famiglia**), altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso.

La procedura da seguire in tali casi richiede la segnalazione dell'evento e del soggetto coinvolto al lavoratore addetto al primo soccorso presente in sede che, verificata la situazione, metterà in atto le azioni relative alla gestione dell'emergenza di carattere sanitario ed effettuerà la chiamata al 118.

Le famiglie che ne ravvisino la necessità sono invitate a scaricare l'apposito modulo dal sito web istituzionale, sezione modulistica, al seguente link

https://www.ics-uta.edu.it/?page_id=274

e a riconsegnarlo, anche scannerizzato via email, presso gli uffici di segreteria.

La somministrazione dei farmaci in un alunno portatore di patologia cronica può essere necessaria sia in ragione della continuità terapeutica (secondo un piano prestabilito dal medico curante in cui sono indicati tempi, posologia e modalità da seguire) sia in ragione della necessità di far fronte, come nel caso delle allergie, a reazioni gravi e improvvise (es. crisi anafilattica), che comporta la necessità di gestire l'emergenza nell'immediato.

In questo caso la chiamata al 118, necessaria in caso di malore improvviso o incidente, non è sufficiente. Solo un intervento tempestivo con la somministrazione dei farmaci salvavita, è utile ad evitare che l'evento si risolva drammaticamente.

In questi casi gli addetti di primo soccorso possono rifiutare l'incarico di somministrazione del farmaco salvavita?

A riguardo la letteratura è controversa; la sentenza n 2779/2002 del Tribunale di Roma si è pronunciata per la prima volta in Italia in merito al diritto all'integrazione scolastica di un allievo con una grave sindrome allergica stabilendo la necessità di assegnare l'assistenza da parte di personale infermieristico per l'intero orario scolastico al fine di garantire la somministrazione di farmaci in caso di necessità.

Un'altra chiave interpretativa è invece desumibile dalla consolidata giurisprudenza relativa all'obbligo contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi, in base alla quale "...l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina nei fatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di **vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni**, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso" (Sentenze della Cassazione Sezioni Unite del 27/6/2002 n. 9346 e Cassazione del 7 ottobre 2010 n. 17574.).

Esiste dunque una responsabilità della scuola di tipo contrattuale in materia di tutela del diritto alla salute, che si integra con quella derivante dalla responsabilità del dirigente scolastico di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa l'attivazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

La stessa Inail, sul testo del MIUR intitolato "Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" del 2013 cita che: "...il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico (la somministrazione dei farmaci agli allievi con patologie croniche in situazione di emergenza) per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, **mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste**".

In conclusione è necessario quindi avere un adeguato scambio di informazioni tra le parti (studenti, famiglie ed ente scolastico) al fine di individuare i casi di particolare rischio e, gestire correttamente eventuali emergenze sanitarie sensibilizzando il personale scolastico ricordando che un intervento chiaro, preciso e immediato può salvare la vita.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvia Minafra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993